

**Piena Cittadinanza per le
Persone con epilessia**



**Epilessia ?
Guarito !**



www.aice-epilessia.it

AICE ONLUS via Marino 7 – 20121 Milano – tel. 02 809299 – assaice@iperbole.bo.it



Piena Cittadinanza per le persone con epilessia !

Un impegno, nei diritti come nei doveri, a rendere la Costituzione reale anche per tutti noi.

Un invito rivolto a Tutti e, quindi in prima persona, anche a Noi, oltre 300 mila Cittadini Italiani con epilessia ed ai nostri Familiari.

Uscire fuori dall'ombra per declandestinizzare questa malattia, riconosciuta "sociale" con D.M. n° 249/65.

Come l'Italia, ha Piena Cittadinanza nel Cielo Stellato dell'Europa, così, sia per gli Italiani, guariti da epilessia, che la controllino con le terapie o, per ora, siano farmaco resistenti !



Salutando, il prossimo 150° anniversario del nostro Paese, con l'auspicio di divenire tutti Pieni Cittadini di questa amata Italia.



La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali

Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 - **Tutti i cittadini hanno pari dignità** sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. - I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



**Con i colori nazionali, nei loghi AICE e FIRE,
arde l'impegno, in giustizia e libertà,
a che Solidarietà e Ricerca garantiscano,
non più ridotti al mero "epilettici",
pari dignità alle persone con epilessia.**

Guarigione: Un diritto il suo riconoscimento !

Questo opuscolo è stato fatto per quelle persone che, pur avendo un certificato del proprio medico che attesta la loro guarigione, se la vedono ancora negata !

Per i tanti medici che, sulle persone guarite dall'epilessia, constatano, a livello sociale, l'inefficacia della loro certificazione. Per gli avvocati e referenti delle associazioni a cui, i singoli, si rivolgono per ricorrere contro la discriminazione.

Questo opuscolo è un invito alle Alte Cariche della Repubblica Italiana e a tutti i Parlamentari, affinché anche alle Persone, guarite da una delle tante epilessie, o che le vivano - in controllo terapeutico o condizione di farmaco resistenza - sia riconosciuta loro la costituzionale pari dignità e realizzata la Piena Cittadinanza.

Questo opuscolo vuole offrire l'informazione ed un viatico per conseguire il riconoscimento di singoli casi di guarigione da epilessia e promuovere una legislazione che renda le Persone con epilessia: Cittadini di questa Repubblica.

In questo opuscolo, assieme brani dei relativi documenti o riferimenti – integralmente rinvenibili sul sito www.aice-epilessia.it, troveremo:

	1998	avvio campagna su primo caso di limitazione biennale di guida a persona mai diagnosticata con epilessia, identificazione delle cause discriminanti e sua risoluzione, in via ordinaria, nel 2001.	pag. 4- 5
	2008	avvio ricorso amministrativo verso Commissione Medico Locale e poi giudiziario verso Ministero competente – per limite biennale a patente di guida a persona con guarigione certificata e suo accoglimento nel 2009	pag. 6- 8
	2009	Riconoscimento di casi di guarigione in ordinaria seduta di Commissione Medico Locale.	pag. 9- 10
	2009	Istruzioni per l'uso: Riconoscimento dei casi di guarigione da epilessia.	pag. 11
	2009	Proposta legislativa per la Piena Cittadinanza delle Persone con epilessia.	pag. 12

Se la “Guarigione” è, per chi è affetto da una patologia, il traguardo auspicato da tutti, lo è ancor di **più per chi ha sofferto o soffre di epilessia**. Ciò, non solo, perché è oggi conseguita in limitati casi ma, soprattutto, in quanto, con il permanere, per tutta la vita, delle limitazioni generate dal superato stato patologico, **non viene loro neppure riconosciuta**.

L'AICE, promuovendo, per tutti, l'azione legislativa – sia in riferimento alla Proposta di Legge n. 2060/09 presentata, bipartisan, dall'Onorevole Barbara Saltamartini assieme ad altri 76 Deputati di tutto l'Arco Costituzionale sia al recepimento delle direttive della Comunità Europea n. 112/09 e 113/09 - ed affiancando, nei singoli casi, i ricorsi giudiziari e/o amministrativi verso le discriminazioni, ricerca la Piena Cittadinanza per tutti.

Sostenendo la Ricerca molto, ancora, può essere fatto per aumentare la qualità della vita delle oltre 300 mila Persone che, solo in Italia, vivono una delle tante sindromi neurologiche raccolte sotto il termine epilessia. Se, circa il 70% di queste, controlla terapeuticamente le crisi, la Ricerca **può ancora fare tanto per quel 30% che, ora, è farmaco resistente**.



L'AICE ha costituito la Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Epilessia, a cui destina integralmente il 5x1000 e tutte le donazioni effettuate sul conto FIRE-AICE ONLUS
IBAN IT96B020080245000003183424



Dalla discriminazione alla Piena Cittadinanza.

In principio fu ... 1998 ... Vincenzo Sardone.

Grazie a Lui, l'AICE iniziò, in modo meno occasionale e risolutivo, a concretizzare una strategia per agire. Superare quell'impotenza che si alimentava, nei convegni e pubblicazioni, con le rituali denunce della discriminazione vissuta dalle persone con epilessia e loro famigliari, prive, però, di risoluzioni operative.

GIOVANBATTISTA PESCE

A DICIOOTTO anni ha preso la patente e da allora, fortuna sua e delle assicurazioni, non ha mai procurato un incidente. Incredibile ma vero, in 23 anni di guida il signor Vincenzo Sardone è riuscito pure a non essere danneggiato da altri. Non inviatelo tuttavia.

Da due anni stavivendo un incubo che potrebbe capitare a ognuno di noi. Gli è bastato riferire che sua madre gli aveva raccontato di aver avuto nell'infanzia due o tre episodi di convulsioni durante stati febbrili che si è trovato ad essere obbligato a rinnovare la patente ogni due anni e di fatto considerato, suo malgrado, affetto da una «Epilessia in età infantile» che rimbalza da certificato in certificato senza che nessun medico gliel'abbia mai diagnosticata, senza mai esser stato in terapia e senza mai aver avuto nessun altro episodio convulsivo.

Nessuna traccia di quelle crisi in quanto il professor Calvario di Bari, a cui la madre lo portò senza le dovute riflessioni scaramantiche, le disse solo di non preoccuparsi. Dal dottor Guido Rubboli, coordinatore regionale dell'associazione degli epilettologi apprendiamo che «il presentare una o due crisi di tipo epilettico non significa necessariamente soffrire di epilessia.



Hocchio.repubblica

Calvario del cittadino che da piccolo ebbe le convulsioni

Che incubo la patente anche se non è epilettico

La diagnosi di epilessia si riferisce ad una condizione caratterizzata dal ripetersi di crisi epilettiche».

L'incubo iniziò il 22 aprile 1998 quando al secondo rinnovo riferì delle due crisi, non immaginando che con quella sola dichiarazione riprodotta schematicamente su un questionario anamnestico, il medico competente, senza alcun altro accertamento o alcuna richiesta di produrre una certificazione medica che attestasse quanto riferito della madre, senza un qualsiasi certificato medico che attestasse questi incidentali e passati disturbi, pur non avendo mai assunto un farmaco anticonvulsivante, gli avrebbe scritto sul certificato: «Si invia alla commissione medico locale per pregresse crisi epiletti-

che».

La commissione gli rinnova la patente per soli due anni. È pur vero che alle persone affette da epilessia, il decreto 495 varato otto anni fa, impone che la patente non può avere una validità superiore ai due anni, ma cosa c'entra il signor Sardone? La legge parla «agli epilettici» ma lui non lo è e non è una piccola distinzione.

Dopo due anni Sardone ci riprova a Piacenza, con la speranza di trovare comprensione, ma gli viene confermata una validità biennale della patente. Ricorre e nella commissione ricompare il primo medico che lo rinvia «per pregresse crisi epilettiche» alla commissione medica locale nel 1998. Un incubo! È chiaro che la legge va modificata. E va diffusa una corretta



Vincenzo Sardone

interpretazione dei sintomi riguardanti le epilessie anche in ambiente medico.

Va garantita la certezza della guarigione ora negata giuridicamente e la necessità, per limitare i diritti delle persone, di una puntuale certificazione medica. Al dottor Andrea Minarini, responsabile della unità operativa della medicina legale dell'Ausl, chiediamo una soluzione per il signor Sardone.

È sufficiente una dichiarazione basata su ricordi di «pregresse crisi epilettiche» dell'utente per inviarlo ad una commissione medica locale senza ulteriore accertamento?

«Il decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 — spiega Minarini — prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia effettuato dai medici

indicati al secondo comma dell'articolo 119, solo nel caso di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico, di cui al secondo comma, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, gli accertamenti sono effettuati dalla commissione medico locale, comma quarto articolo 119.

È chiaro che l'accertamento non può limitarsi ad una mera presa d'atto di dichiarazioni dell'utente in quanto il terzo comma dell'articolo 119 del citato decreto specifica che «la certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia».

Stante la dubbia diagnosi di epilessia cosa deve fare il cittadino?

«Deve fornire al medico, in prima istanza, una documentazione specialistica o del medico di fiducia che porti a un chiarimento diagnostico. Nel caso specifico, si ritiene possa essere possibile ripresentare domanda presso la commissione medica locale.

(Rubrica a cura di G.B. Pesce. Ia Repubblica, via Parmeggiani 8, Bologna, e-mail: "Hocchio.repubblica@katakmail.com")

da: la Repubblica 02/11/2000 ed. Bologna - l'uso del termine "epilettico" nel titolo non fu condiviso dall'autore della rubrica

Nel generale caos in cui ci si ritrova a seguito della comunicazione, per sé o un proprio caro, di diagnosi di una patologia cronica ed invalidante, se questa è «epilessia», subito si realizza di trovarsi di fronte ad un vasto anfiteatro di distinte sindromi e condizioni, «si da parlare di «epilessie». Opprimenti ed incomprensibili risultano, poi, le cause della persistente discriminazione che le accomuna. Un ulteriore grave danno oltre quello oggettivamente determinato dalla stessa patologia.

La drammaticità di alcune manifestazioni delle epilessie è stata certamente l'origine, assieme all'ignoranza, del ricondurne le spiegazioni, nel bene e nel male, alle varie religioni. Ma oggi, scientificamente comprese le cause neurologiche di queste manifestazioni, su cosa si radica il preconcetto? Si tratta solo di un immaginario alimentato da superate tradizioni culturali?

Finalmente ... , dopo tanti congressi, medici e non, in cui la condizione discriminata della persona con epilessia veniva, senza offrire altra soluzione se non apprezzabili quanto generiche campagne informative, ritualmente riportata al dato culturale, ... con Vincenzo Sardone, l'AICE comprese che tale discriminazione si radicava negli stessi disposti normativi.

Grazie a Lui, l'AICE realizzò che la guarigione, nei pur limitati casi oggi possibili, era negato dall'articolo 320 del DPR 492/95 ed approfondì il non adeguato riconoscimento normativo all'integrazione sociale dei casi di farmaco resistenza.

Questo primo successo conseguito nel 2001, grazie alla sensibilità e professionalità di un medico legale del servizio sanitario nazionale, ci permise di sviluppare capacità di proposta legislativa, giuridica ed amministrativa ed investirla su altri casi. Concentrammo il nostro impegno associativo su tre obiettivi strategici e sinergicamente convergenti:

- 1) **Piena Cittadinanza** — rimozione delle discriminazioni ed accesso all'integrazione sociale per tutte le persone con epilessia, controllata terapeutamente, farmaco resistente o superata da guarigione;
- 2) **Sostegno alla Ricerca Scientifica** — istituzione della **Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Epilessia** con particolare attenzione per le farmaco resistenza e sviluppo di adeguato volano finanziario a suo supporto;
- 3) **Percorso Epilessia** — omogeneizzazione, nelle diverse realtà regionali, della presa in carico, sanitaria e sociale da parte del servizio sanitario nazionale. Monitoraggio dell'efficacia degli accessi ai percorsi integrativi.



hocchio.repubblica

hocchio.repubblica@katamail.com

Finora era stato costretto a rinnovare la patente ogni 2 anni

Guarisce dall'epilessia che in realtà non ebbe

MIRACOLO: un cittadino bolognese è guarito da una patologia che non aveva. Anni fa, al rinnovo della patente, il Vincenzo Sardone fu considerato dal medico competente affetto da crisi epilettiche per il solo fatto di aver riferito due crisi febbrili avute all'età di 8 anni, 31 anni prima. Fu costretto a rinnovare la patente

ogni due anni senza alcuna diagnosi precedente, senza aver mai assunto terapie, senza alcun esame di accertamento. Pur senza colpa minima evidenza, la "condanna" fu confermata a Sardone in un successivo ricorso in cui a giudicare il caso volle fosse il primo medico che lo aveva "bollato". Il fatto fu sollevato dall'Associazione Italiana Contro l'Epilessia e riportato nella nostra rubrica. Quale risposta il dottor Andrea Minarini, dirigente il Servizio Medicina Legale e Occupazionale della AUSL Città di Bologna invitò Sardone a ripresentare la domanda alla Commissione Medica Locale. A seguito di questa ulteriore visita, pochi giorni fa, il Ministero dei Trasporti ha comunicato a Sardone la fine dell'incubo. La Commissione lo ha ritenuto "guarito da qualsiasi preesistente situazione patologica inquadrabile come epilessia" e non dovrà più rinnovare ogni due anni la patente. La legge prevede che alle persone affette da epilessia venga concessa dopo due anni di assenza di crisi e rinnovata comunemente, ogni



Andrea Minarini

due anni. La guarigione non è ben riconosciuta dalla legge che continua ad imporre a queste persone assurde limitazioni. Ringraziandolo per la competente collaborazione, al dottor Minarini chiediamo una valutazione in merito. Minarini: Nel caso di Sardone in realtà la mancanza di accertamenti non aveva

permesso di valutare il fatto che lo stesso non era mai stato affetto da epilessia. La risoluzione di questo caso è utile riferimento sia per casi analoghi sia, per quanto riguarda le epilessie, per proporre la necessità di coniugare la guaribilità medica con un effettivo riconoscimento legislativo

della stessa. Il persistere di limitazioni al venir meno dello stato patologico si configura come effettiva discriminazione. Un contributo ad una soluzione legislativa nazionale può essere dato anche da un Gruppo di lavoro a livello regionali. Penso al Coordinamento di Medicina Legale attivato presso la Regione Emilia Romagna che ha già mostrato un primo interessamento che ha coinvolto l'associazione AICE, esprimendosi anche sui termini di guaribilità e tenuto conto delle ultime revisioni scientifiche.

(rubrica a cura di Giovanni Battista Pesce. Per scrivere indirizzare a Hocchio, c/o la Repubblica, via Parmeggiani 8, 40131 Bologna. Fax: 051551785, e-mail: hocchio.repubblica@katamail.com)

da: la Repubblica 30/06/2001 ed. Bologna

Partendo dal caso di Vincenzo, desideriamo, qui, ripercorrere le diverse azioni che ci hanno permesso di conseguire, sul diritto al riconoscimento dei casi di guarigione, i primi risultati amministrativi e giudiziari.

Ecco, una delle fonti di discriminazione:

“La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né con fermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.”

Così recita, senza adeguata distinzione tra le tante sindromi epilettiche, l'Appendice II all'Art. 320 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (G.U. 28/12/92, n. 303 S.O.)

Il carattere discriminante di tale testo non si limita soltanto all'uso del termine "epilettico" per identificare la persona con epilessia, riducendola alla mera aggettivazione patologica. La ricchezza della sua vita non può essere limitata ai rari momenti in cui si manifesta una crisi.

Cosa, solitamente, genera?

In modo pressoché generalizzato in tutto il Paese, basta il termine epilessia, senza, se non in limitatissimi casi, gli ulteriori accertamenti previsti dal precedente articolo – n. 319 – di detto D.P.R., perché le Commissioni Mediche Locali impongano limiti, in genere 2 anni, alla validità della patente per le categorie A e B e negino le altre.

Se, appunto, detto art. 319, preveda **limitazioni** ed accertamenti **ove il richiedente presenti minorazioni** "tali da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita", che la certificazione d'idoneità **possa essere rilasciata se si "accerti e dichiara che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida"** e che "Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo", la realtà risulta ben diversa. **La comparsa del termine "epilessia" nella vita di una persona**, sia che questa non comprometta la capacità di guida, sia che risulti controllata terapeuticamente o sia scomparsa in quanto guarita, **determina la limitazione della validità della patente al massimo di 2 anni e la negazione per le categorie C, D ed E.**

Negato, tra l'altro, il diritto a guarire !

Tre risultano le principali discriminazioni generate dal citato testo dell'Appendice correlata all'art. 320 del DPR 495/92:

1. La negazione del diritto al riconoscimento della guarigione. In detto testo infatti si riporta **"La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né con fermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia."** lindelebile e perenne s'abbatte il marchio a fuoco, lo stigma, della discriminazione. Alla persona con un "passato" di epilessia, e solo per questa patologia, anche se riacquista le normali, senso statistico, condizioni dei suoi concittadini, anche se la sua normalità è certificata da medici specialisti, **la guarigione gli viene negata assieme alla pari dignità sociale "garantita" a tutti dall'art. 3 della Costituzione;**
2. Le diverse sindromi epilettiche vengono ricondotte e confuse in un unico termine "epilessia" che, nella quasi genericità dei casi, si frappone all'accertamento e riconoscimento delle condizioni che non pregiudicano la sicurezza nella guida.
3. L'intervallo della validità del titolo di guida per le categorie A e B risulta, nella quasi totalità dei casi, biennale ciò a prescindere dalla specifica sindrome e dall'intervallo di tempo di assenza, in terapia, di crisi e della causa della stessa.

Tutti questi tre temi sono compresi nell'azione legislativa sostenuta dall'AICE con la Proposta di Legge n. 2060/09 presentata, bipartisan, dall'Onorevole Barbara Saltamartini assieme ad altri 76 Deputati di tutto l'Arco Costituzionale. Con l'emanazione, lo scorso 25 agosto 2009, delle Direttive della Comunità Europea n. 122 e 113 e relativa appendice, l'azione legislativa dell'AICE si è ulteriormente affinata per contribuire al previsto recepimento da parte del nostro Paese entro l'anno di emanazione ed, auspicabilmente, in modo sinergico con quanto sostenuto dalla PDL n. 2060/09, per la più complessiva Piena Cittadinanza delle Persone con epilessia.

Sul tema della guarigione, oltre a quanto previsto dall'art. 1 di detta PdL, l'AICE ritenne di porre in atto una azione mirata al riconoscimento, giuridico e/o amministrativo, di singoli casi. Ciò per conseguire risultati che contribuissero, sinergicamente, a rafforzare sia il loro diffondersi sul territorio, sia riverberarne l'effetto sulle Istituzioni Competenti – Ministero, Commissioni Medico Locali – ed in particolare il Parlamento, aumentandone la sensibilità, l'operatività ed il sostegno alle proposte AICE.

I numerosi casi di guarigione negata seguiti dall'AICE, furono valutati e deciso di promuovere azione antidiscriminativa al calendarizzarsi del successivo rinnovo di patente. Non sempre tale condizione si coniugava con la tempestività dei tempi oppure con la disponibilità a farne, come necessario ed esponendosi in prima persona, battaglia pubblica.

MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGIONE VENETO

COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI PADOVA
CERTIFICATO MEDICO

RILASCIO della patente di guida **A B C D E** (normali) **A B C** (speciali)

Certificato anamnestico di cui all'art. 319 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada rilasciato dal dott./ssa _____ dell'unità sanitaria locale n. _____ della Regione Veneto, il _____

Si certifica che il Sig. **GUARIENTO MAURO**
Nato a **PADOVA** il **27-07-1993**
Documento di riconoscimento **ALTRO DOCUMENTO VALIDO** Nr. **17001**
Rilasciato da **COMUNE DI PD** il **11-06-2005**
Ha statura di m. _____ E peso di Kg. _____

Osservazioni
vista relazione neurologica della cl. pediatrica del 28/01/2008.

Possiede

Ad occhio nudo	All'occhio destro	All'occhio sinistro
A rifrazione corretta	9/10	9/10
Grado di rifrazione		

Senso cromatico	Normale	Campo visivo	Normale	Senso stereoscopico	Presente
Visione binoculare	Presente	Visione notturna	Presente		
Percepisce la voce	Senza	Protesi acustica	A destra a 2 m.	A sinistra a 2 m.	
Ottiene i seguenti tempi di reazione					
A stimoli semplici (misura in decili)	Luminosi	Rapidità		Regolarità	
A stimoli multipli, a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazione sperimentale	Acustici	Rapidità		Regolarità	
Presenta reazioni della personalità				rapidi e regolari	

Presenta minorazioni invalidanti ☒ ascrivibili alla classe ☐ Art. 320 DPR 495 D - Malattie del sistema nervoso

Osservazioni

In conseguenza si giudica che E' **Idoneo** per la patente di guida **Normale** di categoria **A** Da rivedere entro il **18-02-2010**

Osservazioni

☒ Obbligo di lenti durante la guida ☐ Obbligo di apparecchio acustico durante la guida
☒ Protesi (ortesi) ☐ Adattamenti del veicolo e disposizione dei comandi

Osservazioni

Ritirato il **18/2/2008** Rilasciato il **18-02-2008** La commissione

Firma dell'interessato **Mauro Guariento**

Il Presidente della Commissione Medica Prov.le Patenti Guida PD (Dr. Giovanni Renzulli)

Il Dirigente Medico (Dr. R. Picchinenna)

REGIONE DEL VENETO
MINISTERO DI PREVENZIONE
IL DIRIGENTE MEDICO
Dr. Mauro Guariento - Cod. 3288

Oltre i giusti lamenti, quale reazione?

Grazie a due Famiglie, Cocconi Migliarini di Parma e Guariento Gaio di Padova, fu possibile predisporre, grazie ai tanti che ci affiancarono, i contatti, confronti e condivise azioni, affinché, su caso già segnato da discriminazione, si attivasse una azione utile per il diritto di tutti al riconoscimento della guarigione.

Il fato volle che, per primo, il caso padovano giungesse a maturazione. Avanzata, inizio 2008, la richiesta di patente di categoria A, **Mauro Guariento**, classe '93, si vide, sulla base di riscontro informatico di precedente ricovero per epilessia, rimandato alla Commissione Medico Locale.

Quest'ultima, il 18/02/2008, nonostante la certificazione specialistica attestasse della sindrome "epilessia parziale ideopatica benigna età dipendente esordita nel 1998" e che dal febbraio 2002 "non ha più riportato crisi" e che "Non si ritiene necessario alcun ulteriore controllo clinico o strumentale" impose a Mauro, senza porsi alcun dubbio ed attivare ulteriori accertamenti, l'idoneità alla patente A normale con rivedibilità al 18/02/2010.

Primo: ricorso gerarchico al Ministero



Dipartimento di
Pediatria

POLIAMBULATORIO PEDIATRICO
Servizio di Neurofisiologia

Dott.ssa C. Boniver
Dott.ssa A. Suppiej
Dott.ssa M. Vecchi

Padova, 6 marzo 2008



AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITÀ
PADOVA

A seguito dei contatti diretti con la Famiglia Guariento-Gaio si acquisì la documentazione del caso e si stabilì confronto tra l'AICE ed il medico specialista che aveva avuto in cura il ragazzo e certificata la sua guarigione.

Grazie alla convergente sensibilità, competenza e collaborazione con la dottoressa Clementina Boniver, epilettologa, specialista in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, si convenne che nella certificazione di guarigione di Mauro – qui ricomposta nell'immagine – riportasse a chiare lettere che questi, a seguito della guarigione, non potesse

essere considerato persona con epilessia – “epilettico” – come riportato nell'Appendice di cui all'ar. 320 del DPR 495/92.

Come previsto ai sensi dell'art. 119, comma 5, del codice della strada – D. L. vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, **Il ricorso venne inviato**, entro i 30 giorni dal diniego a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **il 14 marzo 2008**, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5” via G. Caraci, 36 00156 Roma, **che**, a seguito di visita della competente commissione, **il 24 settembre, immotivatamente, lo respinse.**

RESPINTO !

Facilmente sono comprensibili le emozioni che la Famiglia Guariento Gaio visse nel momento in cui il figlio Mauro, per il rilascio del patentino, venne rimandato alla Commissione Medico Locale, sulla base di una patologia per cui, al momento della certificazione medica della guarigione, fu detto loro **“dimenticatevi dell'epilessia”**.

Meno scontato è quanto abbiano vissuto, nonostante la vicinanza dell'AICE, nel conseguente percorso di accertamento **a seguito** del primo ricorso gerarchico al Ministero. Tale clima e condizione vengono ben riportate nel testo del conseguente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale attivato dalla Famiglia Gaio:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI e il TRASPORTO INTERMODALE
DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE - Div. 6
Via Caraci, 36 - 00157 Roma

24 SET. 2008

MINISTRA - DIP 4
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. Roma 75409 USCITA

Allegati

DECRETA:

il ricorso è **RESPINTO**. Pertanto, in conformità al parere espresso dalla citata Unità Territoriale F.S., il Sig. **GUARIENTO Mauro** è idoneo per la patente di guida di cat. “A” per due anni, a decorrere dalla data del presente atto.

Roma,

24 SET. 2008

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Bartolomeo GIACHINO)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dal ricevimento.

“Sottoposto a due giorni di visite mediche specialistiche presso l'Unità Sanitaria Territoriale di Venezia delle Ferrovie dello Stato, alla presenza pure della neurologa di fiducia dott.ssa Boniver che aveva sottoscritto la certificazione allegata al ricorso gerarchico, detto ufficio rilasciava formale certificazione in data 6 agosto 2008 (doc. 3), con cui -del tutto immotivatamente, senza evidenziare alcun autonomo accertamento sul punto, e del tutto incurante della nemmeno menzionata certificazione medica allegata al ricorso- si concludeva laconicamente “concordando con il giudizio espresso dalla competente CML (art. 320 lett. d D.P.R. 495/92)”. Inevitabilmente, con decreto in data 24 settembre 2008, prot. n. 75409 (doc. 4), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appiattendosi acriticamente sulle risultanze dell'Unità Sanitaria Territoriale, rigettava il ricorso gerarchico.”

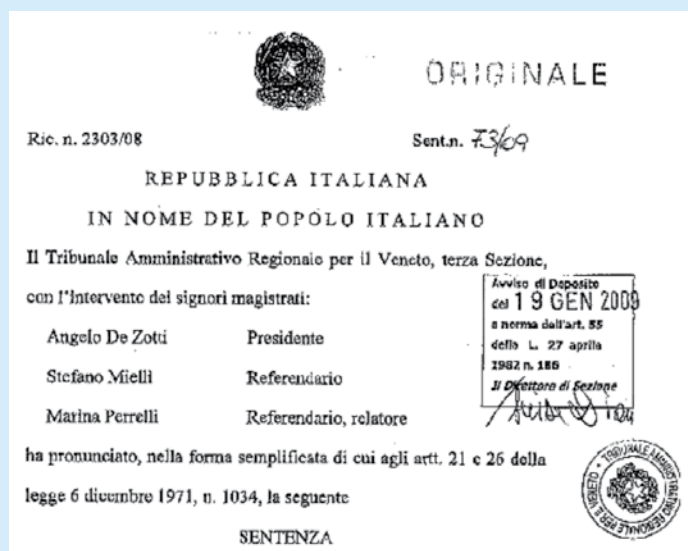
Secondo: ricorso al Giudice del TAR

Confermato alla Famiglia Guariento-Gaio il pieno sostegno per l'assistenza legale, l'**AICE** attivò un primo contatto con i propri referenti medico-legali e con la **FISH**. Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che, con la FAND, riunisce le principali associazioni laiche delle persone con disabilità. Dal confronto medico legale con i dottori Giorgio Benussi, Alessandra De Palma ed Andrea Minarini, ed i referenti associativi della FISH, in particolare, con il presidente Pietro Vittorio Barbieri, l'avv. Alfonso Amoroso ed il responsabile di **Handylex** Carlo Giabobini, si decise di ricorrere, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, competente per la residenza degli interessati.

Con la Famiglia Guariento Gaio, Ruggero, Elena e Mauro, si convenne e concordò l'importanza che il ricorso dovesse rappresentare una pubblica rivendicazione del diritto al riconoscimento della guarigione per tutti. Una battaglia pubblica, per conseguire un risultato con ricadute, amministrative, legislative e culturali, in favore di tutte le persone con epilessia.

Verificato che presso lo stesso T.A.R. per il Veneto, pur con richiesta di ulteriori accertamenti del servizio sanitario nazionale a fonte di certificazione di medico privato, era stato accolto – Sentenza n. 4103/07 - precedente ricorso su caso analogo, ci si rivolse a chi, in detto caso, rappresentò il ricorrente. Con gli avvocati Carlo Baroncini e Marco Viali di Venezia, si convenne il ricorso con istanza di sospensione, poi iscritto a ruolo lo 01/12/2008, rubricato al n. R. G. 2303/08, assegnata alla Terza Sezione del T.A.R. Veneto e, per la sospensiva, fissata l'udienza per il 10/12/ 2008 alle ore 9 e 15'.

In nome del Popolo Italiano: Accolto!



Infine, con Sentenza n. 73, depositata il 19 gennaio 2009, viene riconosciuto a Mauro Guariento, sulla base della certificazione di un medico specialista del servizio pubblico sanitario, il Diritto a Guarire e restituito, con Pari dignità, Piena Cittadinanza e piena integrità di Persona, tra gli altri Italiani.

Finalmente, quanto conseguito dalla Famiglia Guariento Gaio, insieme all'AICE ed ai tanti che condividono il suo impegno contro le discriminazioni, è strumento di disponibilità pubblica per tutti.

Grazie a questa Sentenza, non si riafferma solo il diritto di Mauro, o dei tanti nella sua fortunata condizione, a vedere riconosciuta la sua guarigione, A non essere più discriminato per una passato patologico definitivamente superato. **L'AICE ritiene vi sia qualcosa di più!**

Un risultato in cui l'AICE sottolinea, oltre il diritto al riconoscimento della guarigione, la stessa validità della certificazione del servizio sanitario nazionale, svilita immotivatamente, in altra sede professionale e pubblica.

Consigliata l'integrale lettura dei documenti citati in questo opuscolo e rinvenibili integralmente sul sito AICE www.aice-epilessia.it/piena_cittadinanza.htm riteniamo importante sottolineare, nella sentenza in questione, due termini: guarigione e discriminazione.

La Guarigione – definitiva ed irreversibile – è, su idonea certificazione medico specialistica, coniugata con i soggetti che non presentano un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare in futuro una determinata malattia.

La Discriminazione – ingiustificabile – è coniugata con l'estensione alle persone guarite dell'applicazione di principi cautelativi stabiliti in relazione alle caratteristiche della malattia di cui hanno sofferto.

Posto che la guarigione del sig. Mauro Guariento è definitiva ed irreversibile, nel suo caso non può trovare applicazione il principio cautelativo stabilito dalla disposizione, e ciò proprio in relazione alle caratteristiche della malattia di cui ha sofferto: l'ambito applicativo della disposizione non si può ragionevolmente estendere – configurando altrimenti un'ingiustificabile discriminazione – fino ad includere quei soggetti, i quali non presentano un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare in futuro una determinata malattia, pericolosa per la circolazione stradale.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono la scadenza del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciato al ricorrente al 18 febbraio 2010 e l'obbligo di revisione periodica biennale.

Allegato con
pubblicato su
del 26-12-92

Commissione Medica Locale di Parma

CERTIFICATO MEDICO

il conseguimento
la conferma della validità o la revisione _____ (1) della patente di guida

A B C D E (2)
(normal)

A B C (2)
(speciali)

Si certifica che il Sig. COCCONI MICHELE nat. da PARMA (PR) il 01/04/1969
documento di riconoscimento PATENTE n. 15983818 rilasciato da PREFETTURA PARMA U.C.
il 15-12-93 ha statura di m. 1,75 e peso di Kg.
Osservazioni (4) _____

Possiede		<u>all'occhio destro</u>		<u>all'occhio sinistro</u>	
acutezza visiva {	ad occhio nudo	<u>11/10</u>			
	a rifrazione corretta	<u>9/10</u>		<u>11/10</u>	
grado di rifrazione (5)		<u>-2,75</u>		<u>-2,75</u>	
sensò cromatico <u>normale</u>	campo visivo <u>normale</u>	sensò stereoscopico <u>SI</u>			
visione binoculare <u>SI</u>	visione notturna <u>SI</u>				
percepisce la voce di conversazione <u>con</u> (6) protesi acustica <u>monoaurale</u> (6) a destra, a <u>2</u> m		a sinistra, a <u>2</u> m			
Obtiene i seguenti tempi di reazione a stimoli semplici:		luminosi { rapidità: decile	acustici { rapidità: decile		
a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento		regolarità: decile	regolarità: decile		
in situazione sperimentale di allarme <u>sufficientemente</u> (6) rapidi e regolari		<u>insufficientemente</u>			
Presenta reazioni della personalità normali - inadeguate (6)					
presenta minorazioni invalidanti <u>NO</u> (7)		ascrivibili alla classe _____ (8)			

Osservazioni _____
in conseguenza si giudica che È IDONEO (6) per la patente di guida normale (6) di categoria B (9)
NON È IDONEO speciale
Osservazioni: (10) _____

PRESCRIZIONI

- (7) SI obbligo di lenti (a contatto) durante la guida
- (7) NO obbligo di apparecchio acustico durante la guida
- (11) NO protesi (ortesi)
- (12) NO adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi

Osservazioni: _____

Rilasciato il 29 APR. 2009 Allegati n. _____ (13)

LA COMMISSIONE

Dott. Giovanni MONTANI - Presidente
Dott. Alessandra ALESSANDRINI - Componente effettivo
Dott. Attilio MAISTO - Componente effettivo

Ritirato il 29 APR. 2009

Firma dell'interessato

Cocconi Michele

(2) Colori segnare con una croce.
(3) Pillole da applicare solo in caso di primo rilascio della patente.
(4) Descrivere, ove ricorra il caso, le malattie di cui affligge, con del Rischio.

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 "VICENZA"
 Dipartimento di Neuroscienze - U.O. di Neurologia
 Centro Epilessie - Responsabile Dr. Pier Gaetano Garofalo

Codice : 708033499
 Cognome : ANDRIGHETTO
 Nome : MARCO
 Nascita : 1/04/1979
 Indirizzo : 36030 COSTABISSARA VIA F. CRISPI VI 60

N. Referto : 2009014999
 Ist./Serv. : 2009000192
 Cartella : 1990.000004

Prestazioni refertate:
 8/06/2009 36146 CERTIFICATO MEDICO

IL SIG. MARCO È STATO SEGUITO PRESSO QUESTO REPARTO AMBULATORIAMENTE IN ETÀ INFANTILE PER "ASSENZE PICCOLO MALE DELL'INFANZIA", DA CUI È GUARITO SPONTANEAMENTE E DEFINITIVAMENTE ENTRANDO NELL'ETÀ ADOLESCENZIALE.
 IL SIG. MARCO, IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 320 DEL DPR 495/92, È GUARITO DALL'EPILESSIA. IN FEDE.
 SI RILASCIATA PER GLI USI DI LEGGE.

DR. P. GAETANO GAROFALO

Perchè diversi? tra i tanti: Marco e Luca Guariti entrambi, l'uno discriminato, l'altro no !

Nonostante la guarigione sia, per entrambi, certificata da due medici specialisti operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, a Vicenza la certificazione non trova riscontro, a Parma si.

Entrambe le loro visite alla Commissione Medico Locale, oltre le certificazioni del caso, sono state precedute da opera di sensibilizzazione sia nell'ambito professionale medico legale sia in quello politico, fornendo a tutti copia della Sentenza n. 73/09 del TAR VE e massima disponibilità, nei modi previsti dalla norma e regolamenti, a fornire le informazioni ritenute necessarie per rimuovere la condizione discriminante.

Marco Andrighetto, assieme a noi, convinto di trovarsi nella stessa Regione che aveva dato, con la citata sentenza, piena cittadinanza a Mauro, si reca alla visita alla Commissione Medico Locale di Vicenza il 23/06/09. A lui, la guarigione, è negata e gli viene imposta una **validità della patente di soli due anni**. Ricorre, il 24/06/09 per via gerarchica al Ministero competente che gli risponde il 24/07/09 preannunciandogli visita presso l'Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato a Verona. La visita del ricorso si tenne il 16/09/09 e, nonostante i numerosi e costanti solleciti per conoscere il giudizio e la relativa motivazione, nulla è dato a sapere. Oggi 06/01/10 – auspicando nella Befana e data in cui si stanno redigendo le bozze di questo opuscolo per il convegno AICE del 13/02/10 sulla Guarigione – a più di sei mesi dall'inoltro del ricorso, a fronte dell'umiliante silenzio, s'invia ennesimo sollecito confermando che, **a fronte di giudizio discriminante, l'AICE sosterrà Marco verso il Ministero ricorrendo a quello stesso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, competente per territorio, che dette Piena Cittadinanza ad un ragazzo, come lui guarito, solo di nome Mauro.**

MARCO DA BULLO
 €14,62
 CERTIFICATO MEDICO 21
 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER LE PATENTI DI GUIDA DI VICENZA
 Servizio Igienico e Sanità Pubblica
 Via 4 Novembre, 46 - Vicenza Tel. 0444 - 753226

Per (1) ☒ conferma di validità della patente di guida; ☐ revisione.
 Normale (2) ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E Speciale (2) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Si certifica che il Sig. ANDRIGHETTO MARCO Patente di guida 5054253 M.C.T.C. di Vicenza 05/11/1997

Presenta minorazioni invalidanti (6) ☒ ascrivibili alla classe (7) ☐

In conseguenza si giudica che (5) ☒ idoneo per la patente di guida (5) ☐ normale di categoria (8) ☒

Osservazioni (9) VALUTAZIONE LAM

Rilasciato il 23 GIU. 2009
 FIRMA DELL'INTERESSATO

LA COMMISSIONE
 Pres. Dr. MERZARI
 Dr.ssa COSTA
 Dr. D'ANIELLO
 Pres. Dr. TODESCATO
 Dr. MORETTO
 Dr.ssa ROSSI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
 Ambulatorio Epilettologico

Dipartimento Neuro Motorio
 Unità Operativa di Neurologia
 Dott.ssa Norina Marcello
 Direttore

Regio Emilia 27 ottobre 2009

Si certifica che il Sig. **Corradini Luca**, nato il 22/12/1980, ricoverato in neurologia nel settembre 1996 per unica crisi focale secondariamente generalizzata con accertamenti neuroradiologici negativi, non riferisce crisi dal 16/09/1996.

Ha sospeso completamente la terapia dal marzo 1997 e si può considerare clinicamente guarito e, quindi, non riconducibile, ai sensi dell'articolo 320 DPR 495 del 1992, all'essere "EPILETTICO" o meglio "PERSONA CON EPILESSIA", così come, in altri casi, riconosciuto (vedi sentenza TAR VE - n° 73/09).

In base alla sua storia clinica, il Sig. **Corradini Luca** manifesta un rischio di crisi epilettiche sovrapponibile a quello della popolazione generale.

In fede Dott.ssa Romana Rizzi

COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI REGGIO EMILIA
 CERTIFICATO MEDICO
 per Conferma (2) della patente di guida

normale ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E (3) speciale ☐ A ☐ B ☐ C (3)

Si certifica che il Sig. CORRADINI LUCA

osservazioni (5) *Revisita clinica fascista: unica crisi focale nel 1996. Certificato neurologico del 27/10/99: "ha cessato completamente le crisi dal marzo 1997 e si può considerare clinicamente guarito e quindi non riconducibile alla condizione "persona con epilessia". Manifesta un rischio di crisi epilettiche sovrapponibile a quello della popolazione generale".*

Regolamento Esecuzione Codice Della Strada D.P.R. 495/92 e D.M. 28/06/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/07/96 n° 164

presenta minorazioni invalidanti ☒ (3) ascrivibili alla classe ☐ (4)

osservazioni

in conseguenza si giudica che ☒ è idoneo (2) per la patente di guida ☐ normale (2) di categoria ☒ (5)

osservazioni (6)

(3) ☒ - obbligo lenti (a contatto) durante la guida
 (3) ☒ - obbligo di apparecchio acustico durante la guida
 (7) ☒ - protesi (ortesi)
 (8) ☒ - adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi

PRESCRIZIONI
 VALIDITÀ LIBERA

osservazioni

ritirato il 06 NOV. 2009
 FIRMA DELL'INTERESSATO
 allegati n°

Rilasciato il 06/11/2009
 La Commissione
 Presidente: dr.ssa Antonia Nini-AUSIERE
 Componente: dr.ssa Giovanna Mattei-AUSIERE
 Componente: dr. Fabrizio Bonafede-med. milit. sp.
 Componente ing.:
 Lo specialista:
 Lo specialista diab.:
 L'esperto di dr.ssa Angela Zamboni-AUSIERE



Luca Corradini, si reca alla Commissione Medico Locale di Reggio Emilia il 6/11/09 e, con ordinari accertamenti, gli è **riconosciuta la guarigione con validità ordinaria della patente.**

Luca, sulla copertina esprime Gioia per una riconquistata Pari Dignità affermata, per tutti, all'articolo 3 della nostra Costituzione ma, ancor oggi, negata alle Persone con epilessia.



Epilessia: Guarigione e patente

ISTRUZIONI PER L'USO



In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di norma per la Piena Cittadinanza delle Persone con epilessia che rimuova le attuali fonti di discriminazione, come pure il recepimento delle direttive della Comunità Europea – 112/09 e 113/09 – si offrono suggerimenti per conseguire in via amministrativa il riconoscimento della guarigione.

Conseguita la guarigione da epilessia e certificata da medico specialista, al momento di avanzare la richiesta per il rilascio o rinnovo della patente, ci si doti di un **certificato, che lo attesti, di data non anteriore a trenta giorni** a quella della visita. Si ritiene che **la certificazione di medico specialista del servizio sanitario nazionale che abbia seguito la persona nella cura dell'epilessia sia quella ottimale**. E' opportuno che la certificazione di guarigione riporti, nei modi che il certificante riterrà di coniugare con il singolo caso, due concetti:

- che la persona è guarita e quindi da non considerarsi, in riferimento all' art. 320 del D.P.R. 495/92, "epilettico" o meglio persona con epilessia;
- che la persona non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare in futuro l'epilessia o manifesta un rischio sovrapponibile a quello della popolazione generale..

Unire alla certificazione medica specialistica attestante la guarigione copia della Sentenza della Terza Sezione del T.A.R. per il Veneto n. 73/09 scaricabile dal sito **www.aice-epilessia.it**.

Fare inviare dalla sezione AICE più prossima, se non già fatto, nota al Presidente della Commissione Medico Legale di competenza, al Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'AUSL di Competenza, al Sindaco della Città di residenza ed agli Assessori alla Salute della Regione, Provincia e Comune di residenza, nota in cui si trasmette copia della citata sentenza e dei propri certificati di guarigione, informando della richiesta della visita per il rinnovo della patente, la data in cui è stata prenotata e della volontà, in caso d'ingiustificata imposizione di limiti per una patologia da cui si è guariti, di avanzare relativo ricorso.

Alla visita ci si può far assistere, a proprio carico da proprio medico.

Nel caso e nonostante ciò, la Commissione Medico Locale imponga alla patente una validità limitata per l'epilessia di cui si certifica la guarigione, si avverta immediatamente la sezione AICE - ai sensi dell'art. 119, comma 5 del codice della strada – D. L.vo n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni – ed, entro giorni 30, si ricorra al Ministero competente. Nel ricorso si allegghi, oltre a copia della certificazione che attesta la guarigione anche copia della della Sentenza TAR per il Veneto 73/09 e richiesta di ricevere le motivazioni della decisione che verrà assunta.

Se condiviso, si renda pubblica l'ingiusta discriminazione inviando comunicato o nota agli organi d'informazione ed alle autorità e referenti politici del caso. Se ritenuto opportuno si sollecitino in sede di Consiglio Comunale e Provinciale, come pure nelle Assemblee Legislative Regionali e al Parlamento le interpellanze del caso.

Qualora il ricorso ordinario venga respinto, nel caso contattando anche l'AICE nazionale, si ricorra, entro giorni 60 al T.A.R. di competenza. Si promuova adeguata campagna di denuncia della discriminazione subita.

La MOBILITA' per le persone con epilessia non può essere coniugata al solo adeguamento, agli attuali riscontri scientifici, dei tempi di rilascio, rinnovo o sospensione del titolo di guida. Ai diritti delle persone guarite da epilessia o che la controllino terapeutamente si devono, con pari dignità e determinazione, sostenere quelli di chi, per epilessia o altra patologia, non viene riconosciuta l'idoneità alla guida.

Auspiciando un convergente e sinergico percorso di approvazione della PdL 2060/09 e di recepimento delle Direttive della CE 112/09 e 113/09 si rimarca l'importanza, a fronte di idonea certificazione di medico specialista ed accertamento della commissione competente, dei seguenti punti:

- Diritto al riconoscimento della guarigione
- Rilascio della patente per epilessie che non compromettano la guida
- Rilascio della patente A e B ad un anno, in terapia, di assenza di crisi, o per prima o procurata crisi, di minore intervallo di tempo.
- Validità del titolo di guida A e B, se in terapia, per un periodo pari a quello di assenza delle crisi, comunque non superiore a 5 anni.
- Equità dei costi di rilascio e rinnovo delle patenti
- Misure integrative per chi non può ottenere per patologia la patente.



NOTIZIARIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA



MOBILITÀ + Epilessia = patente?





5 x 1000
ricerca

PREMIATA LA RICERCA



Le Epilessie farmacoresistenti
dei laboratori scientifici degli Ospedali Civili e Regali di Milano

“Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone con epilessia”

a prima firma **Barbara SALTAMARTINI – PDL**

L. BARANI - PDL; P. BINETTI - PD
; B. F. FUCCI - PDL; G. MANCUSO -
PDL; A. M. MIOTTO - PD; S. MURA - IDV;
A. PALAGIANO - IDV; C. PATARINO - PDL;
C. PORCU - PDL; L. TURCO - PD;
G. ALBONETTI - PD; A. ALESSANDRI - LNP;
G. B. BACHELET - PD; C. BARBARO - PDL;
F. BARBATO - IDV; E. BARBIERI - PDL; V. BECCALOSSO -
PDL; M. BERNARDO - PDL; F. BIAVA - PDL; R. CAMBURSANO -
IDV; R. CASSINELLI - PDL; G. CASTIELLO - PDL; B. CATANOSO -
PDL; G. CATONE - PDL; G. CIMADORO - IDV; E. - CIRIELLI - PDL;
R. DE CORATO - PDL; A. DI BIAGIO - PDL; M. DI CATERINA - PDL;
A. DI GIUSEPPE - IDV; A. DI STANISLAO - IDV; G. DIMA - PDL; F. DIVELLA - PDL;
F. EVANGELISTI - IDV; G. FALLICA - PDL; D. FAVIA - IDV; P. FERRARI - PD; P. FRANZOSO -
PDL; G. GALLETTI - UDC; P. GOISIS - LNP; G. HOLZMANN - PDL; D. LAMORTE - PDL; L. LAZZARI -
PDL; U. LISI - PDL; M. LUPI - PDL; R. LUSSETTI - PD; G. MARINI - PDL; A. MAZZOCCHI - PDL;
A. S. MISITI - IDV; D. G. MISTRELLO - PDL; A. ORSINI - PDL; G. PAGLIA - PDL; A. PALMIERI - PDL;
A. PAPA - PDL; P. PELINO - PDL; S. PEZZOTTA - UDC; S. PIFFARI - IDV; G. PORCINO - IDV; E. RAISI -
PDL; A. RAZZI - IDV; L. RIA - PD; L. ROSSI - PDL; I. ROTA - IDV; S. SAGLIA - PDL; G. SAMMARCO - PDL;
L. SARDELLI - MPA; S. SBAI - PDL; R. SPECIALE - PDL; M. TAGLIALATELA - PDL; S. TORRISI - PDL;
J.-L. TOUADI - PD; P. VELLA - PDL; C. VENTUCCI - PDL; R. VIGNALI - PDL; M. ZACCHERA - PDL; P. ZAZZERA - IDV.

ART. 1. (Riconoscimento della guarigione).

1. La persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione è certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita.
2. A seguito dell'accertamento della guarigione, effettuato ai sensi del comma 1, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.
3. Alla persona la cui guarigione è stata accertata ai sensi del comma 1 non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico, né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti.
4. Le limitazioni alla libertà personale previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico possono essere applicate solo a seguito di una specifica certificazione medica che, con riferimento alla singola persona, attesta la sussistenza dello stato patologico.

ART. 2. (Diritti delle persone con epilessie farmaco-resistenti).

1. Alle persone affette da epilessie farmaco-resistenti è riconosciuta dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento.
2. Alle persone affette da epilessie farmaco-resistenti, a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 3. (Commissione nazionale permanente per le epilessie).

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Commissione nazionale permanente per le epilessie, con il compito di: a) proporre gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie; b) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, ai fini della modifica delle percentuali di invalidità stabilite per le epilessie nonché prevedere che tali percentuali siano costantemente monitorate in relazione alla condizione patologica dei pazienti; c) predisporre tutte le azioni ritenute necessarie per superare persistenti pregiudizi sulle epilessie, riconosciute quali patologie sociali, e per promuovere la ricerca, la cura e l'integrazione sociale in favore delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie; d) predisporre interventi formativi e informativi relativi alla prima comunicazione della diagnosi di epilessia e del conseguente stato invalidante, nonché all'accesso ai percorsi di cura e di integrazione sociale.
2. La Commissione nazionale permanente per le epilessie è composta da tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti nelle epilessie indicati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il presidente è nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A seguito della prima convocazione la Commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento recante norme per il proprio funzionamento.

ART. 4. (Disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone affette da epilessia).

1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti speciali di guida non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.
2. Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni.
3. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutti i soggetti che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.
4. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio regolamento, provvede ad apportare modifiche alla lettera d) del punto D dell'appendice II al titolo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri: a) prevedere che le parole: « da almeno due anni » siano sostituite dalle seguenti: « da almeno un anno »; b) prevedere che le parole: « agli epilettici » siano sostituite dalle seguenti: « alle persone affette da epilessia »; c) prevedere che le parole: « o che abbiano sofferto in passato di epilessia » siano sostituite dalle seguenti: « da epilessia che comprometta la capacità di guidare autoveicoli o motoveicoli ».
6. Il medico che formula la diagnosi di epilessia è tenuto, qualora tale patologia possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli o motoveicoli, a comunicare formalmente tale diagnosi alla persona interessata, se titolare di patente di guida, invitandola ad astenersi dalla guida, nonché a trasmettere la diagnosi alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture.

NOTIZIARIO

ANNO XXVI - N. 1 (2009) - gennaio-marzo 2009
Piazza Salvo d'Oro 10 - 30122 Padova - Tel. 049/8344444 - Fax 049/8344444 - e-mail: info@aitce.it

Associazione Italiana contro l'Epilessia



IL RICONOSCIMENTO DELLA GUARIGIONE È UN DIRITTO



Oltre la sentenza n. 73/09 del TAR per il Veneto sostengono la nostra piena cittadinanza con la Proposta di Legge n. 2060/09, l'Onorevole Barbara Saltamartini, prima firmataria, ed oltre 70 Deputati di tutto l'Arco Costituzionale

3 MAGGIO 2009 TUTTI PER LA RICERCA
Giornata Nazionale per l'Epilessia



5 x 1000
SE SOSTENISTI
= ricerca
e le Epilessie farmaco-resistenti
che ledono la vita degli italiani. Grazie a Te e al tuo Paese.

AICE:
compie 35 anni e,
a sostegno della RICERCA,
genera la FIRE
Fondazione Italiana
Ricerca Epilessia

